



SENATO ACCADEMICO	21 giugno 2017
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	28 giugno 2017
DECRETO RETTORALE DI ULTIMO AGGIORNAMENTO	Rep. n. 962/2017 Prot. n. 66381 - 10 luglio 2017
STRUTTURA COMPETENTE	Ripartizione Ricerca
ENTRATA IN VIGORE	11 luglio 2017

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DELL'ORGANISMO PRESPOSTO AL BENESSERE ANIMALE (OBA)**

Sommario

Articolo 1 - Istituzione	1
Articolo 2 - Composizione	1
Articolo 3 - Compiti	2
Articolo 4 - Risorse	3
Articolo 5 - Modalità di funzionamento.....	3
Articolo 6 - Disposizioni finali.....	4

Articolo 1 - Istituzione

1. L'Organismo preposto al Benessere Animale (d'ora innanzi denominato O.B.A.), previsto dal d.lgs n. 26 del 04/03/2014, viene istituito con decreto del Rettore.

Articolo 2 - Composizione

1. L'O.B.A. è composto da:
 - un/una Presidente nominato/a dal Rettore e scelto tra il personale docente e ricercatore;

- i/le Responsabili degli Stabulari dell'Università degli Studi di Ferrara, in qualità di responsabili del benessere degli animali;
 - un componente scientifico designato/a dal Senato Accademico e scelto tra il personale docente e ricercatore dell'Ateneo;
 - un componente con competenze bioetiche nominato/a dal Rettore e scelto tra il personale docente/ricercatore dell'Ateneo;
 - il Medico Veterinario scelto dall'Ateneo con procedura di selezione pubblica;
 - un addetto dell'Ufficio Ricerca Nazionale con funzioni di segretario/a.
2. L'O.B.A. si avvale della collaborazione dell'Ufficio Ricerca Nazionale, che opera in qualità di struttura di supporto, ne cura la convocazione e la verbalizzazione delle sedute nonché gli atti conseguenti alle proprie delibere. Al suddetto ufficio spetta inoltre il compito di dare seguito alle determinazioni assunte dall'O.B.A. il quale ha inoltre accesso alle informazioni e alla documentazione degli Uffici Amministrativi dell'Ateneo, necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
 3. L'O.B.A. designa, nel proprio ambito ed in occasione della sua prima riunione, il/la Vicepresidente.
 4. Il/La Presidente e gli/le altri/e componenti dell'O.B.A. restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Articolo 3 - Compiti

1. L'attività dell'O.B.A., ai sensi dell'art. 26 decreto legislativo n. 26/2014, comprende i seguenti compiti:
 - a) consiglia il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;
 - b) consiglia il personale nell'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;
 - c) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati nello stabilimento;
 - d) esprime un parere motivato sui progetti di ricerca (ai sensi dell'art. 26 co. 2 del d.lgs. 26/2014) e sulle eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al responsabile del progetto;

- e) inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca di cui agli articoli 31 e 33 del d.lgs. 26/2014, dandone comunicazione al responsabile del progetto;
 - f) segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;
 - g) fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.
2. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 1, lettera d), l'O.B.A. valuta:
- a) la corretta applicazione del d.lgs. 26/2014;
 - b) la rilevanza tecnico-scientifica del progetto;
 - c) gli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;
 - d) la possibilità di sostituire una o più procedure con metodi alternativi;
 - e) l'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto;
 - f) la valutazione del rapporto danno/beneficio.
 - g) I componenti dell'O.B.A. assolvono il loro mandato in regime di riservatezza.
 - h) L'O.B.A. riporta in appositi registri le consulenze fornite e le relative decisioni e provvede alla loro conservazione per un periodo di almeno sei anni.
- L'O.B.A. presenta al Rettore, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione, a firma del/della Presidente sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

Articolo 4 - Risorse

1. Gli oneri relativi alle iniziative che l'O.B.A. promuove e organizza graveranno, previa autorizzazione degli Organi Accademici, sul bilancio dell'Ateneo.

Articolo 5 - Modalità di funzionamento

1. Il/La Presidente convoca le riunioni dell'O.B.A., che possono anche svolgersi per via telematica, e ne coordina i lavori.
2. La convocazione, contenente l'indicazione della sede, della data, dell'orario della seduta, e dell'ordine del giorno e corredata dalla documentazione necessaria per la discussione dei

singoli argomenti, viene comunicata per via telematica a ciascun componente, con un preavviso di almeno 5 giorni.

3. L'O.B.A. si riunisce regolarmente, per la valutazione dei protocolli di ricerca, a scadenza trimestrale o ad intervalli di tempo anche inferiori tutte le volte che il/la Presidente o un terzo dei componenti ne ravvisino la necessità.
4. Le riunioni dell'O.B.A. sono valide ad ogni effetto quando sia presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. I componenti dell'O.B.A. hanno l'obbligo di partecipare a tutte le riunioni formalmente convocate e di giustificare la loro eventuale assenza per iscritto.
7. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, che viene approvato nella riunione successiva.

Articolo 6 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nello Statuto dell'Università di Ferrara e nei vari regolamenti dell'Ateneo, per quanto applicabili.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo on line dell'Università.